



## COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 DEL 05/05/2021

**OGGETTO:** Istanza presentata di prot. Nr del  
12/04/2017. Rif prot. Ge.Di. Nr. 202. NON AMMISSIONE alla massa  
passiva della liquidazione

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di Maggio, alle ore  
18,00 nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione Straordinaria di  
Liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio che assume la funzione di segretario verbalizzante.

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

##### PREMESSO

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che questa Commissione ai sensi dell'art. 252 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

**VISTA** l'istanza presentata dalla Ditta \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo generale del Comune con il n. \_\_\_\_\_ del 12/04/2017, per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 726,00 per "Fornitura alimentatore F/R";

**CONSIDERATO** che con delibera n. 2 del 01/02/2018 è stato comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 l'avvio del procedimento istruttorio;

**DATO ATTO** che, a seguito di istruttoria si è pervenuti alla determinazione di non ammissibilità TOTALE alla massa passiva del presunto credito vantato in quanto: *"non è stata presentata adeguata documentazione a supporto della richiesta né è stato possibile acquisirla, ove esistente, presso il Comune nonostante le numerose richieste avanzate a diversi Responsabili"*;

**CONSIDERATO CHE:**

- Questa Commissione Straordinaria, con nota prot. \_\_\_\_\_ del 21/04/2021, ha dato comunicazione all'istante di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per come recepita in Sicilia, in merito alla richiesta presentata, indicando le suddette motivazioni di non ammissione TOTALE alla massa passiva;
- Viste le osservazioni, presentate dall'avv. \_\_\_\_\_, in nome e per conto della ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, giusta PEC del 05/05/2021, assunta al protocollo dell'ente al n. 16170 del 05/05/2021,

- Vista la nota di riscontro di questa Commissione prot n. 16205 del 05/05/2021 con la quale la Commissione ha inteso confermare le motivazioni del rigetto. In particolare dando atto ed ulteriormente specificando l'iter istruttorio e rappresentando quanto segue:

*In riferimento alla nota in oggetto, pervenuta in data odierna alla scrivente Commissione Straordinaria di Liquidazione, corre l'obbligo preliminarmente segnalare l'irritualità della veste giuridica che alla stessa si è inteso dare. A fronte di una richiesta di ammissione alla massa passiva, cui la scrivente Commissione è chiamata a dare seguito adottando, con piena assunzione di responsabilità per quanto di sua competenza, i provvedimenti amministrativi che riterrà opportuni e necessari, appare irricevibile una diffida ad adempiere all'ammissione. Certamente restando pregiudicato ogni diritto della controparte di assumere le successive e conseguenti iniziative che riterrà più opportune, pur nell'ambito di quelle possibili ed ammissibili.*

*Ciò premesso, nello specifico, la scrivente OSL ritiene di avere proceduto ad istruire la richiesta con scrupolo ed impegno al fine di accertare i fatti.*

*In tal senso, e ricevuta l'istanza in oggetto:*

- 1) *In data 18/5/2017 prot. 21510 ha richiesto attestazione ex art. 254 Tuel alla P.O. Responsabile*
- 2) *Ottenuto riscontro, in parte negativo ed in parte interlocutorio, in data 8/6/2017 prot. 24856 e giudicato insufficiente lo stesso, nella imminenza di definizione dell'istanza, ha reiterato richiesta in data 12/12/2018 con nota prot. 59657.*
- 3) *Otteneva riscontro in data 31/01/2019 con nota prot. 4536, anch'esso di senso negativo (o insufficiente);*
- 4) *Reiterava quindi la richiesta in data 31/01/2019 con nota prot. 5291. Peraltro estendendo la richiesta anche ad altre P.O. dell'Ente*
- 5) *In data 1/2/2019, con nota prot. 5323, ed in data 14/2/2019, con nota prot. 7698, otteneva risposta da due P.O. in parte negative ed in altra parte con dichiarazione di non competenza*
- 6) *Ulteriormente, in data 25/03/2021, con nota prot. 10946, richiedeva la necessaria e mai ottenuta attestazione ex art. 254 Tuel*
- 7) *Ottenendo, finalmente ed in data 7/4/2021, con nota prot. 2010, la richiesta attestazione da parte della P.O.7. Tuttavia, anche questa negativa.*
- 8) *Coerentemente a ciò, seguiva preavviso di rigetto come da nota prot. 14378 del 21/04/2021.*

*La conclusione cui la scrivente OSL è dovuta pervenire è che, pur visionata la documentazione prodotta dal creditore istante, non è stato possibile accertare neppure uno dei seguenti elementi:*

- a) *Che l'ordinativo su Me.Pa. sia stato preceduto dai necessari atti deliberativi e di impegno*
- b) *Che sia effettivamente avvenuta la consegna del bene oggetto della fornitura*

c) Che la fornitura abbia corrisposto ai necessari requisiti di utilità e di arricchimento dell'ente nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Circa infine l'ordinativo di acquisto su ME.PA, esso, singolarmente considerato, non costituisce elemento sufficiente a dimostrare l'effettiva fornitura del bene. Peraltro non è stato possibile assumere informazioni dal soggetto in esso ordinativo indicato stante che lo stesso non è attualmente in servizio presso l'ente. Alla stessa finalità nulla aggiunge la fattura, peraltro non riscontrata nel registro unico dell'ente; mentre sarebbe stata di una qualche utilità (non necessariamente risolutiva) la presenza di un DDT sottoscritto per avvenuta consegna.

Giova infine ricordare che la competenza della scrivente OSL si limita all'accertamento della presenza, nelle pretese creditorie, dei necessari requisiti per l'ammissione alla massa passiva. Dovendosi ricordare che possono anche esistere pretese creditorie che, pur non in possesso di detti requisiti, possano tuttavia ottenere ristoro direttamente nei confronti del funzionario che, in assenza dei necessari presupposti, abbia personalmente disposto per l'acquisto.

**RITENUTO** pertanto che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

**CONSIDERATO** che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

**VISTO** l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

**VISTO** il TUEL n. 267/2000;

**VISTO** il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

### DELIBERA

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda dalla Ditta di \_\_\_\_\_ acquisita al protocollo generale del Comune con il n. \_\_\_\_\_ del 12/04/2017, per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 726,00 per "Fornitura alimentatore F/R";
3. Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;

4. Di comunicare la presente deliberazione all'istante, ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 378/1993 con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata e, in subordine, con raccomandata a/r);

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, avendo cura di rendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanze del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Progettazione, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive;
- Al Responsabile dell'Area AA.GG., Sviluppo Economico, Programmazione Strategica, SITR e Servizi Informatici;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue previa redazione, lettura e approvazione.

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta



*Paolo Ancona*  
\_\_\_\_\_  
*Alessandra Melania La Spina*  
\_\_\_\_\_  
*Giuseppe Gaeta*  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**certifica**

**06 MAG. 2021**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)